

U.O. Provveditorato-Economato

Tel 02 2394 2323 Fax 02 2394 2528

provveditorato@istituto-besta.it

Prot. 12952/09/GC/aa

Milano 31 dicembre 2009

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO RECEPTION, CENTRALINO, VIGILANZA E ALTRI SERVIZI COMPLEMENTARI**

da effettuarsi presso le sedi di:

**Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta (capofila)
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori (aggregata)**

CHIARIMENTI E PRECISAZIONI

In riferimento alla procedura in oggetto e alle richieste di chiarimenti pervenute da alcune Ditte, si riportano di seguito le risposte ai quesiti:

QUESITO I:

“in riferimento alla gara "Procedura aperta per l'affidamento del servizio reception, centralino, vigilanza e altri servizi complementari" Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta chiediamo chiarimenti: alla pag. 6 BUSTA n. 2 DOCUMENTAZIONE TECNICA: formazione antincendio del proprio personale impiegato; per la sede di via Celoria è richiesto attestato di idoneità antincendio RISCHIO ELEVATO; per le altre sedi RISCHIO MEDIO.

Chiediamo se gli attestati devono essere già nella busta "Documentazione tecnica".

RISPOSTA:

Gli attestati devono essere già inseriti nella busta "Documentazione tecnica", così come indicato all'ART. n. 2: Norme legislative di riferimento e presentazione dell'offerta, pag. 6, “BUSTA n. 2: DOCUMENTAZIONE TECNICA, ... dovranno essere inseriti i seguenti documenti...3. Documenti concernenti la sicurezza...- formazione antincendio del proprio personale impiegato; per la sede di via Celoria è richiesto attestato di idoneità antincendio RISCHIO ELEVATO; per le altre sedi RISCHIO MEDIO;”

Nel caso di assorbimento del personale attualmente in servizio, la ditta partecipante dovrà inserire nella BUSTA n. 2 una dichiarazione con la quale si impegna, qualora il personale ne fosse sprovvisto, alla formazione del personale che intende impiegare nei diversi servizi, attraverso corsi antincendio a RISCHIO ELEVATO o RISCHIO MEDIO, fornendo, pena la revoca dell’aggiudicazione, gli attestati richiesti entro 3 mesi dall’attivazione del servizio.

A puro titolo informativo si segnala che degli operatori attualmente impiegati nei diversi servizi, tre operatori hanno ottenuto l'attestato dell'idoneità antincendio a RISCHIO ELEVATO, e quattro operatori a RISCHIO MEDIO.

QUESITO 2:

“In riferimento alla procedura in oggetto ed a quanto da voi indicato nel Capitolato Speciale (pag. 7 - Busta n. 3 - Documenti amministrativi), saremmo cortesemente a chiedere i seguenti chiarimenti.

In particolare, ove si legge: *"Elenco servizi analoghi ... d'importo annuo non inferiore a € 100.000,00 (centomila) per gli anni 2007/2008/2009, che dimostrino un importo globale nel triennio non inferiore a € 1.000.000,00 (unmilione) I.V.A. esclusa."*

- il triennio indicato è corretto, oppure è da considerare quello relativo al 2006/2007/2008, anche a fronte del fatto che il bilancio per l'anno in corso non è stato ancora chiuso, essendo ancora in essere l'esercizio di dicembre?
- sembrerebbe che non ci sia proporzione tra gli importi annui richiesti e l'importo globale del triennio, poichè - parlando per approssimazione ed a mero titolo esemplificativo - un'impresa con fatturato annuale attorno a € 100.000,00 (requisito minimo richiesto) potrebbe arrivare a € 300.000,00 e non a € 1.000.000,00 (se non concorrendo, ovviamente, in R.T.I.).”

RISPOSTA:

- Il triennio indicato: *2007/2008/2009* è corretto. Entro la scadenza prorogata (25 gennaio 2010), le imprese concorrenti potranno assumere tutti gli elementi dell'anno 2009.
- “l'importo annuo non inferiore a € 100.000,00 (centomila) per gli anni 2007/2008/2009, che dimostrino un importo globale nel triennio non inferiore a € 1.000.000,00 (unmilione) I.V.A. esclusa.” è riferito ai servizi analoghi all'oggetto dell'appalto che la ditta partecipante deve elencare quale requisito minimo di ammissione e non al fatturato annuale dell'impresa. In considerazione del valore annuo a base d'asta dell'appalto di € 626.000,00 + I.V.A., l'importo di € 100.000,00 quale importo minimo annuo di ciascun appalto, è il valore che è stato determinato affinché sia garantita un'adeguata capacità tecnica dell'azienda partecipante.

QUESITO 3:

“In riferimento alla procedura in oggetto ed a quanto da voi indicato nel Capitolato Speciale (pag. 7 - Busta n. 3 - Documenti amministrativi), saremmo cortesemente a chiedere se nell'indicazione del numero e della tipologia degli infortuni occorsi negli ultimi tre anni, è da tenere in considerazione il triennio 2006-2007-2008 oppure 2007-2008-2009?”

RISPOSTA:

E' da tenere in considerazione il triennio 2007-2008-2009.

QUESITO 4:

...”dopo un'attenta lettura del capitolato speciale d'appalto inerente al cig n. 0393380371 ha rilevato nel medesimo alcune indicazioni di servizio/modalità incompatibili con il servizio di portierato i quanto proprie dell'attività di vigilanza disciplinata ex art. 134 TULPS ed artt. 256-257 D.P.R. 153/08.

A solo titolo esemplificativo ma non esaustivo segnaliamo i seguenti punto del capitolato: 2, 4, 17, 21 a pag. 27.

Così come per altre procedure la scrivente chiede se questo spettabile Ente non ritenga necessario rivolgersi agli uffici di P.S. competenti per territorio (P.A.S. Questura di Milano) richiedendo un parere ai fini di rivedere in capitolato e consentendo alle partecipanti di redigere un corretto progetto di Vigilanza/Portierato nel pieno rispetto delle procedure vigenti.

Non ultima, una corretta attribuzione di eventuale compiti di Vigilanza/Portierato è indispensabile per concorrere alla procedura di cui all'oggetto nella misura di quanto previsto ex art. 37 D.Lgs. 163/2006.”

RISPOSTA:

Servizio n. I

Non si evincono incompatibilità delle prestazioni indicate nel Capitolato.

Si richiamano, a questo proposito, le funzioni esplicitate nel CCNL Imprese pulizie e servizi integrati/multi servizi 19.12.2007 Imprese industriali e cooperative

Articolo I - SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

Premesso che il mercato dei servizi di pulizia e dei servizi integrati in ambito pubblico e privato si va evolvendo nella prospettiva di attività caratterizzate dalla co-presenza di professionalità eterogenee e diversificate rispetto all'ambito di applicazione del C.C.N.L. 24/10/97, del C.C.N.L. 25/05/2001 e del Protocollo d'intesa del 3/12/2003, e di contenuti del Protocollo 7 ottobre 2003 peraltro mantiene una sua specificità, le Parti concordano di ulteriormente definire la sfera di applicazione nei termini previsti dal presente articolo, nonché di sviluppare l'ambito di applicazione della precedente normativa nei modi e nei termini di seguito specificati al fine di meglio rispondere alle più articolate esigenze della domanda del mercato e della committenza.

Le attività svolte per la committenza pubblica e privata, così come delineate nei commi successivi, possono essere gestite nell'ambito di imprese tradizionali di pulizia e/o di imprese di servizi integrati/multi servizio/global service con l'utilizzo del presente C.C.N.L..

Sono conseguentemente escluse dalla sfera di applicazione del contratto le eventuali autonome attività, anche per specifici contratti di committenza, ai rapporti di lavoro delle quali si applichino, secondo la vigente normativa autonoma e specifici C.C.N.L. corrispondenti.

I servizi di pulimento, disinfezione, sanificazione, disinfestazione e derattizzazione sono regolati dalla legge n. 82/94 e dalle successive norme e regolamenti di attuazione. Essi comprendono le attività di servizi ausiliari/integrativi e le attività di ordine manutentivo, ordinario e straordinario, svolte in via non esclusiva su richiesta della committenza pubblica e privata.

Il progressivo ampliamento dei contratti global service, basati sui risultati e comprendenti anche attività di progettazione e di governo della produzione dei vari servizi, di facility management e di servizi integrati o multi servizi giunge infatti a coprire una pluralità di attività di servizi.

Le Parti intendono rendere disponibile al mercato, per il tramite del presente contratto collettivo, un mezzo di ridefinizione dell'offerta a fronte della domanda di servizi conseguente alle scelte di esternalizzazione di attività non primarie operate dalle PP.AA. e dai soggetti privati.

Di conseguenza nella sfera di applicazione del presente contratto sono ricomprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- servizi di pulimento, disinfezione, sanificazione, disinfestazione e derattizzazione (civili, industriali, ospedaliere, domiciliari, etc.);
- servizi di manutenzione (aree verdi, impianti e macchinari industriali, immobili, beni mobili, ripulitura muri da scritte e graffiti, strade e segnaletica orizzontale e verticale in aree confinate, piscine, spiagge, arenili, etc.);
- servizi di conduzione e gestione impianti (termici, climatizzazione, elettrici, idraulici, etc.);
- servizi di controllo accessi, servizi ausiliari museali, fieristici e congressuali (reception, accoglienza, accompagnamento, custodia di locali, edifici, aree, etc.);
- servizi di sanificazione ambientale (disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, etc);
- servizi generali (servizi copia, centralino, distribuzione cancelleria e posta interna, fattorinaggio, barellaggio, movimentazione interna, etc.);
- servizi amministrativi (gestione condominiale, gestione utenze, autorizzazioni, licenze, imposte, fatturazioni, etc.);
- servizi alla ristorazione (trasporto e veicolazione pasti, riordino locali, lavaggio stoviglie, etc.).
- servizi di pulizia, di manutenzione e altri servizi in domicili privati (abitazioni, residenze, etc.);

- servizi ausiliari del trasporto (assistenza, rimessaggio e piccola manutenzione al trasporto pubblico – autobus, aeromobili, natanti, etc.);
- servizi ausiliari in area scolastica, sanitaria, industriale ed uffici pubblici e privati;
- servizi integrati in ambito fieristico, museale ed archeologico, comprese iniziative promozionali e manifestazioni ricreative e culturali, nonché i servizi di primo intervento antincendio, etc;
- servizi di controllo degli accessi e custodia di aree, edifici ed attrezzature comprese la custodia e la gestione di parcheggi non a pagamento in aree confinate private, con l'ausilio di impianti tecnologici e servizi cinofili;
- servizi di fattorinaggio, custodia ed archiviazione documenti, trasporto documenti, servizi di biglietteria e informazioni anche telefoniche, con esclusione dei call-center, etc;
- servizi ausiliari alla gestione di biblioteche ed esposizione libraria, gestione degli accessi, informazione al pubblico, movimentazione e trattamento fisico del materiale librario (copertinatura, apposizione bande antitaccheggio, applicazione codici a barre, etc.).

... Omissis...

Servizio n. 2

Invece, per quanto concerne il Servizio n. 2, di cui richiamate a titolo esemplificativo i punti 2) 4) 17) 21) di pag. 27, si conferma anche in questo caso che non si evincono incompatibilità con il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (di seguito TULPS).

Di seguito le motivazioni.

Quest'ultime prestazioni, da una interpretazione letterale del CCNL (testo ufficiale 1^a aprile 2008 – 31 dicembre 2010) per i dipendenti da proprietari di fabbricati, rientrano nell'ambito degli articoli 17 (classificazione e mansioni dei lavoratori) e 21 (mansioni del lavoratori).

Anche relativamente gli articoli 256, 256 bis, 257 del D.P.R. 153/2008 che disciplinano i servizi di sicurezza complementare e l'ottenimento della licenza per lo svolgimento di servizi di vigilanza specifici, si precisa che l'attività delle guardie giurate viene svolta c/o infrastrutture "quando speciali esigenze di sicurezza impongono che i servizi medesimi siano svolti da guardie particolari giurate" implicanti il possesso di capacità professionali da parte dell'operatore preposto alla vigilanza nonché di mezzi finanziari, logistici e tecnici da parte dell'Istituto di vigilanza autorizzato.

Le prestazioni elencate nel Capitolato Speciale d'appalto rientrano pertanto nelle ordinarie attività richieste nell'ambito del servizio di custodia disciplinato dal CCNL Portierato.

CCNL PORTIERATO

TITOLO III

CLASSIFICAZIONE E MANSIONI DEI LAVORATORI CAPO I CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI Art. 17 - Classificazione dei lavoratori I. Le figure professionali dei lavoratori ai quali si applica il presente contratto sono le seguenti:

- A) *Lavoratori addetti alla vigilanza, custodia, pulizia e mansioni accessorie degli stabili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi.*
- A1) *Portieri che prestano la loro opera per la vigilanza e le altre mansioni accessorie degli stabili, senza alloggio.*
- A2) *Portieri che prestano la loro opera per la vigilanza, la custodia e le altre mansioni accessorie degli stabili, fruendo di alloggio.*
- A3) *Portieri che prestano la loro opera per la vigilanza, la pulizia e le altre mansioni accessorie degli stabili, senza alloggio.*
- A4) *Portieri che prestano la loro opera per la vigilanza, la custodia, la pulizia e le altre mansioni accessorie degli stabili, fruendo di alloggio.*
- A5) *Portieri che prestano la loro opera nei complessi immobiliari, per la sorveglianza e la pulizia di locali condominiali destinati al parcheggio di autovetture dei condomini (senza alloggio).*
- A6) *Portieri senza alloggio, addetti alla vigilanza con mezzi telematici (sistemi di videosorveglianza, sistemi elettronici di controllo a distanza, ecc.), di particolare complessità e ampiezza, intendendosi per tali quelli dotati di almeno 6 schermi video.*

A7) Portieri che fruiscono di alloggio, addetti alla vigilanza con mezzi telematici (sistemi di videosorveglianza, sistemi elettronici di controllo a distanza, ecc.), di particolare complessità e ampiezza, intendendosi per tali quelli dotati di almeno 6 schermi video.

A8) Portieri senza alloggio, ai quali, dietro specifico incarico conferito per iscritto, venga affidato il compito aggiuntivo e continuativo di assistente operativo per il coordinamento di altri lavoratori del complesso immobiliare.

A9) Portieri che fruiscono di alloggio, ai quali, dietro specifico incarico conferito per iscritto, venga affidato il compito aggiuntivo e continuativo di assistente operativo per il coordinamento di altri lavoratori del complesso immobiliare.

B) Lavoratori addetti alla pulizia e/o alla manutenzione degli immobili, dei relativi impianti ed apparecchiature e/o alla conduzione di impianti sportivi, spazi a verde, in quanto pertinenza di immobili e/o complessi immobiliari adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi (operai addetti alle pulizie, manutenzioni, conduzione impianti). Se l'attività richiede particolari capacità, specializzazioni, licenze, autorizzazioni, il lavoratore ne deve essere in possesso.

B1) Lavoratori con mansioni di operaio specializzato, per la manutenzione degli immobili, degli impianti ed apparecchiature in essi esistenti o che di essi costituiscono pertinenza.

B2) Lavoratori con mansioni di operaio qualificato, per la manutenzione degli immobili, degli impianti ed apparecchiature in essi esistenti o che di essi costituiscono pertinenza.

B3) Assistenti bagnanti nelle piscine condominiali.

B4) Lavoratori che prestano la loro opera per la pulizia e/o conduzione dei campi da tennis e/o piscine e/o spazi a verde e/o spazi destinati ad attività sportive e ricreative in genere, con relativi impianti.

B5) Lavoratori che prestano la loro opera per la pulizia dell'androne, delle scale e degli accessori, con esclusione del servizio di vigilanza e custodia.

C) Lavoratori con funzioni amministrative (quadri, impiegati).

C1) Quadri. Lavoratori che svolgono con carattere continuativo funzioni loro attribuite di rilevante importanza per l'attuazione degli obiettivi della proprietà, in amministrazioni di adeguate dimensioni, con struttura operativa anche decentrata, con alle proprie dipendenze impiegati con profili professionali C2) e/o C3).

C2) Impiegati con funzioni ad alto contenuto professionale, anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovrintendono all'intera amministrazione o ad una funzione organizzativa di rilievo, con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità loro delegate.

C3) Impiegati che svolgono mansioni di concetto, operativamente autonome, che comportino particolari conoscenze ed esperienze tecnico-professionali comunque acquisite, anche con eventuale coordinamento esecutivo dell'attività di altri dipendenti, quali:

- impiegati di concetto, anche tecnici, contabili di concetto, programmatori informatici, segretari di concetto.

C4) Impiegati che svolgono mansioni d'ordine, con adeguate conoscenze tecnico-pratiche, comunque acquisite, quali:

- contabili d'ordine, operatori informatici, addetti di segreteria con mansioni d'ordine, addetti a servizi esterni per il disbrigo di commissioni presso enti, istituti ed uffici pubblici e/o privati.

D) Lavoratori addetti alla vigilanza o a mansioni assistenziali o a mansioni ausiliarie a quelle del portiere.

D1) Lavoratori addetti all'attività di vigilanza esercitata in modo non discontinuo nell'ambito di stabili a prevalente utilizzo commerciale o di immobili e/o di complessi residenziali;

D2) Operatori a mezzo strumenti informatici che, su incarico condominiale, dotati di personal computer e collegamento Internet, curano con tali strumenti lo svolgimento di pratiche e commissioni per conto dei condomini o di una parte di essi che in tal caso se ne assumono le spese, di un edificio o consorzio condominiale.

D3) Assistenti condominiali che, su incarico condominiale, svolgono mansioni relative alla vita familiare dei condomini, o di una parte di essi che in tale caso se ne assumono le spese, di un edificio o consorzio condominiale.

2. Il lavoratore di cui ai profili professionali della lettera A), che usufruisce dell'alloggio di servizio, ha l'obbligo di dimorare nello stesso. Restano fermi sia l'obbligo di reperibilità nella fascia oraria contrattualmente stabilita, sia la responsabilità della custodia prevista dalle norme contrattuali.

MANSIONI DEI LAVORATORI

Art. 19 - Mansioni dei lavoratori

1. Il lavoratore con funzioni principali o sussidiarie di portiere di cui al precedente art. 17, comma 1, lett. A), quando non usufruisce dell'alloggio di servizio nello stabile, deve provvedere:

- a) alla vigilanza dello stabile (da intendersi quale attenta sorveglianza dello stabile, attivamente perseguita durante l'orario lavorativo);
- b) alla distribuzione della corrispondenza ordinaria;
- c) alla sostituzione delle lampadine elettriche ed all'effettuazione di piccole e generiche riparazioni per l'esecuzione delle quali non sia richiesta alcuna specializzazione e/o qualificazione. La sostituzione delle lampadine elettriche dovrà avvenire in piena sicurezza, in quanto le stesse siano situate in posizioni raggiungibili con normali mezzi a disposizione del portiere;
- d) alla sorveglianza dell'uso del citofono, dell'ascensore e del montacarichi;
- e) a tutte le altre prestazioni inerenti allo stabile secondo le consuetudini locali, che saranno regolate in sede territoriale.

2. Il lavoratore con funzioni principali o sussidiarie di portiere, che usufruisce dell'alloggio di servizio nello stabile, oltre a svolgere le mansioni previste al comma 1, deve provvedere:

f) alla custodia dello stabile (da intendersi quale generico impegno alla conservazione e tutela dello stabile, tale da comportare eventuali attivazioni anche al di fuori dell'orario lavorativo).

3. Il lavoratore con funzioni principali o sussidiarie di portiere, quando gli siano affidate anche le mansioni di pulizia, oltre a svolgere le mansioni di cui al comma 1 (nonché di cui al comma 2, se usufruisce dell'alloggio di servizio) deve provvedere:

- g) alla pulizia dell'androne, degli altri locali comuni accessori e delle cabine dell'acqua;
- h) alla pulizia delle scale, dei cortili, dei piani pilotis e dei porticati ad uso esclusivo dell'immobile;
- i) alla pulizia ed innaffiamento degli spazi a verde.

4. Al lavoratore con funzioni principali o sussidiarie di portiere, possono essere affidate le seguenti ulteriori mansioni:

j) la conduzione delle caldaie di riscaldamento a carbone ovvero dell'impianto centrale di riscaldamento a gasolio e/o condizionamento a gas, o dell'impianto di distribuzione dell'acqua calda, purché in possesso del relativo certificato di abilitazione;

k) il servizio di esazione dei canoni di locazione e/o delle quote condominiali;

l) il compito di intervenire in casi di emergenza sull'impianto dell'ascensore ai fini di sbloccare la cabina, portarla al piano e aprire la porta, onde consentire l'allontanamento delle persone; l'affidamento di questa mansione può avvenire soltanto previo specifico corso di formazione, che dovrà essere effettuato in conformità allo schema approvato dall'Organismo Paritetico Nazionale di cui all'art. 4 dell'Accordo 17 aprile 1997 (All. n. 7); tale conformità dovrà risultare da apposito provvedimento emanato dall'O.P.N. Il costo del corso sarà a carico del datore di lavoro.

Tale compito verrà svolto dai lavoratori incaricati durante l'orario di lavoro e, limitatamente a quelli che usufruiscono dell'alloggio di servizio, durante le ore di reperibilità, nonché quando gli stessi si trovino comunque presso il fabbricato, anche al di fuori degli orari di cui sopra. In caso di emergenza che si dovesse verificare nelle ore notturne (dalle 22 alle 6), il lavoratore potrà intervenire oppure provvederà a dare l'allarme, facendo attivare gli Organismi competenti.

Il lavoratore sarà coperto da un'assicurazione per danni verso terzi procurati nelle manovre di riallineamento, mediante estensione della polizza globale fabbricati.

Per le prestazioni di cui sopra è dovuta al lavoratore l'indennità di cui alle tabelle da A ad A-quater dell'art. 128;

m) il ritiro e la distribuzione della corrispondenza straordinaria (si intende per tale quella per il cui ritiro è necessaria la firma del ricevente), previa delega rilasciata allo stesso dal condòmino o dall'inquilino.

La proprietà sarà tenuta a fornire al lavoratore apposito registro dove annotare arrivi e consegne ai destinatari, previa sottoscrizione per ricevuta.

Per tale servizio è stabilita un'indennità economica, nella misura prevista nelle tabelle da A ad A-quater dell'art. 128, per la quantificazione della quale si è tenuto conto anche delle prestazioni effettuate a favore di terzi residenti presso il condòmino o

l'inquilino, nonché a favore di terzi domiciliati presso il condòmino o l'inquilino per un massimo di 4 per ogni condòmino o inquilino. L'indennità sarà dovuta, indipendentemente dal volume della corrispondenza da ritirare e dall'esistenza o meno della delega individuale, per ogni unità immobiliare compresa nell'edificio (o nel complesso di edifici) al quale il servizio di portineria si riferisce, con esclusione delle cantine, delle autorimesse, dei depositi (e dei locali similari), nonché con esclusione dei negozi, dei laboratori e dei magazzini, a meno che anche ad essi si riferisca il servizio di portineria; tale indennità differisce a seconda che la maggioranza delle unità immobiliari come sopra considerate sia utilizzata come abitazione oppure sia utilizzata come studio/ufficio o comunque ad uso non abitativo. Per quanto riguarda la determinazione delle indennità relative a corrispondenza straordinaria indirizzata a terzi domiciliati presso condòmini o inquilini, qualora la quantità di tale corrispondenza superi il numero come sopra stabilito, si rinvia alla contrattazione territoriale o, in mancanza, a quella tra datore di lavoro e lavoratore. I domiciliatari possono comunque rifiutare la delega, restando liberi dai relativi oneri. In caso di consegna di posta straordinaria in contrassegno, il lavoratore non è tenuto ad anticipare alcuna somma per conto del destinatario e non ritira quindi la corrispondenza in questione.

5. L'affidamento degli incarichi previsti alle lettere l) ed m) di cui al precedente comma è subordinato, per i rapporti di lavoro in corso, all'accettazione da parte del lavoratore, accettazione che peraltro non può essere successivamente revocata. Per i rapporti di lavoro di nuova costituzione, tali incarichi devono risultare dal contratto di assunzione oppure da successivi accordi scritti tra le parti. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore.

6. Il lavoratore con profili professionali A6) e A7), oltre a svolgere le mansioni di cui alle lettere a), b), d), e), purché compatibili con le modalità di esecuzione dell'incarico di video sorveglianza, nonché f) se usufruisce dell'alloggio di servizio, deve svolgere prevalentemente il compito di vigilanza di cui al punto a) in modo continuativo, mediante i sistemi telematici installati ed a lui affidati.

E' fatta salva l'inevitabilità di interruzioni del servizio di video sorveglianza dovute ad imprescindibili necessità del portiere di allontanarsi dalla postazione. Per le necessità connesse con lo svolgimento degli incarichi di cui alle sopraccitate lettere b), d) ed e), saranno preferibilmente utilizzate le pause dalla video sorveglianza previste dal D.Lgs. n. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni. Al fine di consentire la massima continuità della video sorveglianza stessa, la postazione potrà essere munita di comandi a distanza.

7. Il lavoratore con profili professionali A8) e A9), oltre a svolgere le mansioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), nonché f) se usufruisce dell'alloggio di servizio, deve, nei limiti dell'incarico scritto ricevuto dal datore di lavoro, coordinare e controllare l'attività di altri dipendenti del complesso immobiliare. Sono pertanto riconducibili a queste figure, i lavoratori che, oltre allo svolgimento dei compiti operativamente propri della qualifica di inquadramento, esplicano, sulla base di specifiche istruzioni operative impartite per iscritto dal datore di lavoro, funzioni di coordinamento e controllo nei confronti di altri dipendenti del complesso immobiliare di cui alle tipologie A), B) e D).

8. Per le mansioni previste alla lettera d) ed alle lettere da h) a m) sono dovute le indennità previste dalle tabelle da A ad A-quater di cui al successivo art. 128; per le mansioni sub e), sono dovute le indennità definite a norma del precedente art. 4.

9. I lavoratori con mansioni principali o sussidiarie di portiere, con profili professionali da A1) ad A9), sono inoltre tenuti a prestare la propria opera, secondo le istruzioni date dal datore di lavoro, per l'applicazione delle norme emanate dalle competenti autorità riguardo al funzionamento di tutti gli impianti presenti nel fabbricato.

A tale incombenza sono altresì tenuti i lavoratori con profili professionali diversi da quelli di portiere relativamente agli impianti di loro competenza.

10. Il lavoratore con mansioni principali o sussidiarie di portiere è tenuto ad indossare la divisa che eventualmente il datore di lavoro gli fornisca a proprie spese e ad averne cura nell'uso.

11. Il portiere non è tenuto a dare gratuitamente altre prestazioni oltre a quelle attribuitegli in conformità del presente C.C.N.L.

12. Il lavoratore con profili professionali B1) e B2) deve provvedere, secondo le indicazioni fornitegli dal datore di lavoro, alla manutenzione degli immobili, degli impianti ed apparecchiature dei quali gli immobili stessi sono dotati, secondo le previsioni del contratto di assunzione.

13. Il lavoratore con profilo professionale B3), che dovrà essere munito dell'apposito patentino, dovrà assicurare la propria presenza al bordo della piscina per tutto il tempo in cui la stessa è oggetto di frequentazione da parte dei condomini e/o degli inquilini e/o di loro eventuali ospiti e dovrà aver cura di tutte le attrezzature pertinenti la piscina, con particolare riguardo a quelle destinate agli interventi di salvamento.

14. Il lavoratore con profilo professionale B4) deve provvedere, secondo le indicazioni fornitegli dal datore di lavoro, alla pulizia e/o conduzione dei campi da tennis, piscine, spazi a verde comprese le relative operazioni di giardinaggio, spazi destinati ad

attività sportive e ricreative in genere, con relativi impianti: a tal fine egli dovrà essere in possesso delle necessarie capacità tecniche e specializzazioni, nonché dei certificati di abilitazione o licenze, se previsti dalle vigenti normative.

15. Il lavoratore con profilo professionale B5) deve provvedere, secondo le indicazioni fornitegli dal datore di lavoro:

a) alla pulizia dell'androne, degli altri locali comuni accessori, delle cabine dell'acqua, delle scale, dei cortili e dei piani pilotis e dei porticati ad uso esclusivo dell'immobile;

b) alla pulizia ed inaffiamento degli spazi a verde, esclusa ogni operazione di giardinaggio.

A tale lavoratore può essere affidato il servizio di distribuzione della posta ordinaria. Potrà inoltre essergli affidato anche il servizio di cui al comma 4, punto m), del presente articolo.

Tali servizi verranno eseguiti nell'ambito dell'orario di lavoro concordato con il lavoratore con l'atto scritto di cui al successivo art. 57.

16. Il lavoratore con profilo professionale D1) svolge, in conformità alle istruzioni ricevute dal datore di lavoro, compiti di sorveglianza nell'ambito del complesso immobiliare, sia all'interno che all'esterno del complesso stesso, intervenendo se necessario attraverso segnalazione tempestiva all'amministratore o, se del caso, alle forze dell'ordine, di tutte le anomalie che dovesse riscontrare in ordine alla sicurezza dello stabile e/o dei suoi occupanti.

17. Il lavoratore con profilo professionale D2) potrà disimpegnare i compiti a lui affidati anche avvalendosi di Internet points esterni. A titolo meramente esemplificativo, potranno essere disimpegnate dai suddetti lavoratori: l'effettuazione di ricerche, pagamenti ed acquisti avvalendosi del mezzo informatico.

18. Al lavoratore con profilo professionale D3), potranno essere affidate mansioni relative alla vita familiare dei condòmini di un edificio e/o consorzio condominiale, quali, ad esempio: l'effettuazione di acquisti, il ritiro di raccomandate o pacchi giacenti ed il reperimento di informazioni su servizi pubblici e/o spettacoli, nonché, occasionalmente, le operazioni di parcheggio auto e simili.

19. I lavoratori devono prestare il proprio servizio con scrupolo, zelo ed accuratezza; devono osservare il regolamento dello stabile, ove esistente, segnalando al datore di lavoro eventuali infrazioni al regolamento stesso da parte degli abitanti dell'edificio.

20. Tutte le mansioni di cui al presente articolo devono essere esercitate nel rispetto delle norme di cui ai D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, e D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e/o integrazioni.

D.P.R. 153/08 articoli 256 e 257

Art. 256

Per portare armi, le guardie particolari devono munirsi della licenza prescritta dall'articolo 42 della Legge e dall'art. 71 del presente regolamento.

La licenza di porto d'armi, a tassa ridotta non può essere rinnovata se non consti che permane la qualità di guardia particolare giurata.

Art. 256 - bis

1. Sono disciplinate dagli articoli 133 e 134 della legge tutte le attività di vigilanza e custodia di beni mobili o immobili per la legittima autotutela dei diritti patrimoniali ad essi inerenti, che non implicino l'esercizio di pubbliche funzioni o lo svolgimento di attività che disposizioni di legge o di regolamento riservano agli organi di polizia.

2. Rientrano, in particolare, nei servizi di sicurezza complementare, da svolgersi a mezzo di guardie particolari giurate, salvo che la legge disponga diversamente o vi provveda la forza pubblica, le attività di vigilanza concernenti:

a) la sicurezza negli aeroporti, nei porti, nelle stazioni ferroviarie, nelle stazioni delle ferrovie metropolitane e negli altri luoghi pubblici o aperti al pubblico specificamente indicati dalle norme speciali, ad integrazione di quella assicurata dalla forza pubblica;

b) la custodia, il trasporto e la scorta di armi, esplosivi e di ogni altro materiale pericoloso, nei casi previsti dalle disposizioni in vigore o dalle prescrizioni dell'autorità, ferme restando le disposizioni vigenti per garantire la sicurezza della custodia, del trasporto e della scorta;

c) la custodia, il trasporto e la scorta del contante o di altri beni o titoli di valore; nonché la vigilanza nei luoghi in cui vi è maneggio di somme rilevanti o di altri titoli o beni di valore rilevante, appartenenti a terzi;

- d) la vigilanza armata mobile e gli interventi sugli allarmi, salve le attribuzioni degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza;
- e) la vigilanza presso infrastrutture del settore energetico o delle telecomunicazioni, dei prodotti ad alta tecnologia, di quelli a rischio di impatto ambientale, ed ogni altra infrastruttura che può costituire, anche in via potenziale, un obiettivo sensibile ai fini della sicurezza o dell'incolumità pubblica o della tutela ambientale.

3. Rientra altresì nei servizi di sicurezza complementare la vigilanza presso tribunali ed altri edifici pubblici, installazioni militari, centri direzionali, industriali o commerciali ed altre simili infrastrutture, quando speciali esigenze di sicurezza impongono che i servizi medesimi siano svolti da guardie particolari giurate. (Articolo introdotto dalla lett. g) dell'art. 1 del D.P.R. 04 Agosto 2008, n. 153 pubblicato sulla G.U. n. 234 del 06 Ottobre 2008, S.O.)

(*) Vedi il Regio Decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952 <http://www.sanzioniamministrative.it/collegamenti/RicercaGiuridica/altra_Normativa/Leggi/GuaGiurate/RDL_26Settembre1935-508.html> "Disciplina del servizio delle Guardie Particolari Giurate", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1935, n. 272, successivamente convertito nella Legge 19 Marzo 1936, n. 508, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 08 Aprile 1936, n. 82.

§ 21 DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA E DI INVESTIGAZIONE PRIVATA Art. 257 I.

La domanda per ottenere la licenza prescritta dall'articolo 134 della legge per le attività di vigilanza e per le altre attività di sicurezza per conto dei privati, escluse quelle di investigazione, ricerche e raccolta di informazioni, contiene:

- a) l'indicazione del soggetto che richiede la licenza, dell'istitutore o del direttore tecnico preposto all'istituto o ad una sua articolazione secondaria, nonché degli altri soggetti provvisti di poteri di direzione, amministrazione o gestione, anche parziali, se esistenti;
- b) la composizione organizzativa e l'assetto proprietario dell'istituto, con l'indicazione, se sussistenti, dei rapporti di controllo attivi o passivi e delle eventuali partecipazioni in altri istituti;
- c) l'indicazione dell'ambito territoriale, anche in province o regioni diverse, in cui l'istituto intende svolgere la propria attività, precisando la sede legale, nonché la sede o le sedi operative e quella della centrale operativa, qualora non corrispondenti;
- d) l'indicazione dei servizi per i quali si chiede l'autorizzazione, dei mezzi e delle tecnologie che si intendono impiegare.

2. Anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 136, comma primo, della legge, la domanda è corredata del progetto organizzativo e tecnico-operativo dell'istituto, con l'indicazione del tempo, non superiore a sei mesi, necessario all'attivazione dello stesso, nonché della documentazione comprovante:

- a) il possesso delle capacità tecniche occorrenti, proprie e delle persone preposte alle unità operative dell'istituto;
- b) la disponibilità dei mezzi finanziari, logistici e tecnici occorrenti per l'attività da svolgere e le relative caratteristiche, conformi alle disposizioni in vigore.

3. Alla domanda occorre altresì unire il progetto di regolamento tecnico dei servizi che si intendono svolgere, che dovrà risultare adeguato, per mezzi e personale, alla tipologia degli stessi, all'ambito territoriale richiesto, alla necessità che sia garantita la direzione, l'indirizzo unitario ed il controllo dell'attività delle guardie particolari giurate da parte del titolare della licenza, o degli addetti alla direzione dell'istituto, nonché alle locali condizioni della sicurezza pubblica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, sentito l'Ente nazionale di unificazione e la Commissione di cui all'articolo 260-quater, sono determinate, anche al fine di meglio definire la capacità tecnica di cui all'articolo 136 della legge, le caratteristiche minime cui deve conformarsi il progetto organizzativo ed i requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui all'articolo 134 della legge, nonché i requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dell'istituto e per lo svolgimento degli incarichi organizzativi. Sono fatte salve le disposizioni di legge o adottate in base alla legge che, per determinati servizi, materiali, mezzi o impianti, prescrivono speciali requisiti, capacità, abilitazioni o certificazioni.

(Articolo così modificato dalla lett. h) dell'art. 1 del D.P.R. 04 Agosto 2008, n. 153 pubblicato sulla G.U. n. 234 del 06 Ottobre 2008, S.O.)

Si allega anche nota Prot. n. 0400367/16.4/ Gab. 22 marzo 2004 del Prefetto Orrù - Ufficio di Gabinetto Ministero dell'Interno Prefettura CA:

La differenza con la GPG e normative:

L'attività di Portierato non più soggetta, ai sensi della Legge 24.11.2000, n. 340, a regime dell'autorizzazione di polizia di cui all'art. 62 T.U.L.P.S. - si differenzia da quella di vigilanza privata sostanzialmente in al tipo di servizio richiesto al "portiere", che

non attiene esclusivamente alla generica sorveglianza dell'immobile cui lo stesso è adibito ma è anche collegato allo svolgimento delle attività che nello stabile si compiono.

Giova infatti sottolineare che, in base al contratto di volta in volta considerato, possono essere incluse tra le prestazioni richieste al portiere anche mansioni diverse dalla semplice vigilanza quali, ad esempio, servizi di reception, assistenza clienti, consegna della corrispondenza, custodia intesa come manutenzione dell'integrità dell'edificio, pulizia dello stabile.

Diversamente il servizio delle guardie particolari giurate (GPG) attiene esclusivamente alla prevenzione e repressione delle attività predatorie e, quindi, di difesa del diritto di proprietà, tantè che alle medesime è fatto esplicito divieto di attendere ad altre mansioni lavorative che possano "distrarre" dal servizio di vigilanza cui sono destinate (art. 3 del R.D.L. N° 2144/1936).

Da quanto sopra esposto il Ministero dell'Interno ha chiarito che, al fine di poter definire un determinato tipo di prestazione quale attività di vigilanza sottoposto alla disciplina prevista dal T.U.L.P.S. Ovvero quale servizio di portierato, ormai non più rilevante ai fini di pubblica sicurezza, occorre esaminare caso per caso il tipo di servizio per il quale si sono accordate le parti.

La più recente giurisprudenza amministrativa ha sottolineato che la Legge 24.11.2000 n° 340, che ha soppresso l'autorizzazione di polizia di cui all'art. 62 del T.U.L.P.S., ha dato spazio a società di servizi di portierato; società che (venendo peraltro a legarsi, sia pure in un rapporto temporaneo, con gli stabili da custodire) sono ammissibili nel vigente ordinamento nazionale e comunitario (così come peraltro previsto anche nell'ambito dei servizi di gestione delle proprietà immobiliari, di cui alla normativa comunitaria e nazionale attuativa: D.L.vo 157/1995).

Al riguardo, è stato sottolineato che – in presenza dell'avvenuta liberalizzazione dell'attività di portierato – ben possono operare organizzazioni imprenditoriali che, senza realizzare intermediazioni di manodopera vietate dall'art.1 della Legge 23.10.1960 n° 1369, in grado di offrire servizi di custodia finalizzati alla tutela della proprietà, ma connotati da prestazioni non implicanti un obbligo di difesa attiva della proprietà.

La predetta giurisprudenza ha affermato che l'attività di portierato (di custodia), quale che ne sia la forma di espletamento, ha tra le sue finalità lecite e possibili anche quella di tutela della proprietà, essendo peraltro sufficiente la presenza di un portiere (o dei dipendenti delle società di servizi) a scoraggiare eventuali intrusioni o altre azioni in un suo danno.

Il committente può avere la necessità non di un servizio di vigilanza da autorizzare ai sensi dell'art. 134 T.U.L.P.S. "bensì di un ordinario servizio di portierato e custodia".

In questo caso le prestazioni possono consistere: nel controllo delle infrastrutture di servizio, della chiusura delle porte e delle finestre, dei quadri elettrici, delle attrezzature elettroniche, etc.; nella registrazione dei visitatori, nel controllo e nell'ispezione degli accessi, nella regolazione dell'afflusso delle vetture nei parcheggi, nella monitoraggio dell'impianto di allarme antintrusione e nell'obbligo. In caso di allarme, di darne immediata notizia al servizio tecnico ed a quant'altri verranno individuati dall'ente proprietario per i necessari interventi; nella gestione tecnica del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'azienda; in compiti ispettivi sia nel parcheggio che in aree interne all'edificio; nell'assicurarsi che nessuna persona sconosciuta entri nello stabile senza dichiarare dove è diretta; nell'impedire l'ingresso ad accattoni, venditori ambulanti o perone sospette, impedendo il volantinaggio da parte di persone non autorizzate; vietare la sosta nella guardiola a persone non autorizzate, fornire indicazioni; custodire le cose loro consegnate; ispezionare, dopo la chiusura del portone, i cancelli, ogni altra porta di accesso ed i locali; svolgere uno specifico lavoro di prevenzione ed eventuale intervento antincendio, antiallagamento, fughe di gas etc..

Le predette prestazioni, alla stregua della genericità dei loro contenuti, fanno parte delle attività di mera custodia e vigilanza passiva proprie dell'attività di portierato.

QUESITO 5:

"Nel capitolato di gara alla pagina 7 di 35 capitolo "BUSTA n.3:

DOCUMENTI AMMINISTRATIVI" al punto 4 viene richiesta una garanzia a corredo dell'offerta per l'importo di € 88.140,00 (ottantottomilacentotrenta).

Si chiede conferma che l'importo della garanzia sia da calcolarsi sull'importo complessivo dei sette anni e non su quello del contratto pari a quattro anni.

Si chiede altresì di confermare se detto importo di garanzia potrà essere ridotto del 50% in caso l'offerente sia in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001."

RISPOSTA:

1. Si conferma che la garanzia a corredo dell'offerta è di € 88.140,00 (ottantottomilacentotrenta).
2. L'importo della garanzia potrà essere ridotto del 50% nei casi previsti dall'art. 75 D.lgs 163/06 e s.m.i.

QUESITO 6:

...”in relazione al bando in oggetto si chiedono alcuni chiarimenti al fine di poter formulare, la proposta tecnica e l'offerta nella maniera più corretta.

L'art. 17 nell'ultimo paragrafo richiede che “la Ditta aggiudicataria dovrà garantire, salvo espressa rinuncia dell'interessato, l'assorbimento del personale del Gestore uscente attualmente impiegato presso le Fondazioni.”

In virtù di questa dichiarazione si richiedono i seguenti dettagli:

1. Quante sono nello specifico le persone attualmente operative su ogni singolo servizio?
2. Pur non richiedendo alcun nominativo, si richiede per ogni singola persona: quale CCNL viene applicato, con quale livello di inquadramento e quale orario settimanale di lavoro svolge ogni persona?
3. Nel caso in cui la persona attualmente impiegata presso le Fondazioni, rifiuti il passaggio alla Ditta aggiudicataria, come deve fornire rinuncia? Attraverso raccomandata? Può ritenersi sufficiente un fax o una comunicazione tramite e-mail o lettera ordinaria postale o consegnata a mano?

Ulteriori quesiti sono i seguenti:

- In caso di RTI è necessario che il sopralluogo sia stato effettuato da parte di tutte le aziende che compongono il raggruppamento?
- In relazione al Servizio n.1 è previsto che la medesima persona svolga sia il servizi di portiere che di centralinista?
- Le divise che devono essere indossate dal personale, devono rispettare determinati standard da voi definiti? Se sì, quali?
- Visto il termine ultimo di richiesta chiarimenti, il 22 dicembre, e dato che non è ancora prevista la data per la quale verranno pubblicate le risposte e trattandosi di periodo di festività è ipotizzabile una proroga rispetto alla data di scadenza del 12/01/2010, attualmente fissata?”

RISPOSTA:

1. Le persone attualmente operative su ogni singolo servizio:

Servizio n. 1 – n. 19 operatori, escluso il servizio di vigilanza notturna armata;

Servizio n. 2 – n. 4 operatori.

2. il CCNL attualmente applicato:

Servizio n. 1

- “CCNL Imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multi servizi (CCNL 19.12.2007)” adeguato all'ultima variazione del mese di giugno 2009;
- I livelli applicati sono quelli indicati dallo stesso contratto e variano dal II al III livello;
- Vi sono sia operatori part time che operatori a tempo pieno, l'orario settimanale va mediamente dalle 30 alle 40 ore per operatore.

Servizio n. 2

- CCNL Portierato;
- Il livello di inquadramento contrattuale è A1 contratto portierato;
- Gli operatori hanno turni variabili di 8 ore.

3. I rapporti tra la Ditta aggiudicataria e il personale del Gestore uscente attualmente impiegato presso le Fondazioni, dovranno essere tenuti direttamente dalla Ditta aggiudicataria. Seguire regole che attribuiscono valore probatorio alle comunicazioni, consentirebbe alla Ditta aggiudicataria, obbligata a garantire l'assorbimento del personale del Gestore uscente, a fornire prova dell'espressa rinuncia dell'interessato.

Inoltre,

- In caso di RTI è sufficiente che il sopralluogo sia stato effettuato dal rappresentante della Capogruppo.
- Sì, in relazione al Servizio n.1 è indicata la figura di portiere/centralista e pertanto è previsto che la medesima persona possa/debba svolgere sia il servizio di portiere che di centralista.
- Le divise che devono essere indossate dal personale devono rispettare i seguenti standard: giacca e pantalone (o gonna) colore blu, camicia colore azzurro, nelle versioni estivo/invernale. Sarà successivamente valutata l'opportunità di applicare il logo aziendale.
- E' stata pubblicata sul sito la comunicazione riguardante la "PROROGA PRESENTAZIONE OFFERTA": nuovo termine 25.01.2010.

QUESITO 7:

... "siamo cortesemente a richiedere le seguenti specifiche:

- il numero di persone attualmente impiegate nel servizio,
- il monte ore settimanale di ciascuna persona impiegata nel servizio,
- il CCNL applicato,
- i livelli di inquadramento del personale impiegato,
- l'anzianità del personale impiegato.

RISPOSTA:

Relativamente a primi quattro quesiti, la risposta è già stata indicata per il QUESITO N. 6.

Anzianità del personale impiegato:

- Servizio n. 1 – Il personale ha in prevalenza anzianità minima a far data dal 2005. Anche i "nuovi" operatori hanno comunque mediamente già maturato uno scatto di anzianità;
- Servizio n. 2 – Il personale attualmente operante è stato assunto nel giugno 2009: anzianità di 6 mesi.

QUESITO 8:

"Il modulo dell'offerta deve essere sottoscritto da persona abilitata a impegnare la società e, nel caso di RTI, sottoscritto congiuntamente dai legali rappresentanti delle società raggruppate.

Nell'impossibilità di integrare il suddetto modulo con i dati di tutte le società facenti parte del RTI (in quanto i campi sono bloccati e si possono inserire i dati di una sola società), Vi chiediamo cortesemente indicazioni in merito a come poter procedere."

RISPOSTA:

Pubblicato sul sito nuovo MODULO D'OFFERTA che annulla e sostituisce il precedente.